



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 24 giugno 2013, n. 172**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Alberona (Fg) in località "Colatamburo, Immerse delle Sorbe etc"; ed infrastrutture connesse nei Comuni di Biccari (Fg) e Troia (Fg) della potenza di 50 MW, proposto dalla Società World Wind Energy House s.r.l. con sede legale in Via degli Avignonesi 5, 00187 Roma (Rm).

L'anno 2013 addì 24 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza acquisita al prot. n. 7007 del 6 giugno 2005 la World Wind Energy House S.r.l. avente sede legale in Melfi alla Via Gabriele D'Annunzio n. 31, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto eolico ad Alberona in loc. "Colatarnburo, immerse nelle Sorbe, Lavaglione".

Con determina dirigenziale n. 254 del 22.05.2007 il Settore Ecologia della Regione Puglia assoggettava a VIA il progetto in oggetto, per tutte le motivazioni nello stesso richiamate.

Il 19 luglio 2009, con istanza di valutazione di impatto ambientale, acquisita al prot. n. 8851 del 20.07.2009, la società chiedeva l'avvio della relativa procedura. allegando all'uopo la documentazione prevista. La società precisava di avere presentato istanza di autorizzazione unica presso il Servizio Energia in data 19.07.2009. Nella Messa istanza la società dichiarava di aver inizialmente presentato la medesima istanza di VIA alla Provincia di Foggia, ritenendo che potesse applicarsi all'oggetto la delega provinciale resa operativa ai sensi della l.r. n. 17/2007. Solo a valle di colloqui intercorsi con i dirigenti dell'Assessorato all'Ecologia della Regione, veniva acclarata la competenza regionale all'espletamento della procedura di VIA, conseguente a precedente provvedimento di assoggettamento già disposto dalle competenze regionali.

L'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia, con nota prot. n. 4242 del 28.05.2012, richiedeva talune integrazioni documentali. La società, con nota assunta al prot. n. 6357 del 03.08.2012, riscontrava la richiesta di documentazione integrativa.

Con altra nota prot. n. 7097 del 07.09.2012 l'Ufficio dava formalmente avvio al procedimento chiedendo alle amministrazioni competenti di esprimere il parere di competenza nell'ambito della VIA.

In data 26.10.2012 perveniva il parere espresso dal Dipartimento provinciale dell'Arpa Puglia Foggia, assunto al prot. n. 9304 del 06.11.2012 del Servizio.

Con nota prot. n. 9529 del 13.11.2012, l'Ufficio scrivente forniva al Comitato regionale per la VIA gli esiti

della valutazione di incidenza del progetto, condotta nell'ambito della procedura di VIA.

In data 13.11.2012 il Comitato regionale per la VIA esprimeva il proprio parere di compatibilità ambientale negativo all'opera in epigrafe.

Con nota prot. n. 9900 del 28.11.2012 l'Ufficio VIA/VAS notificava detto parere, lasciando alla Società la possibilità di produrre osservazioni, corredata da eventuale documentazione esplicativa, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

Al prot. n. 9920 del 28.11.2012, veniva acquisita istanza di accesso ad atti con riferimento alla seguente documentazione: parere Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; parere ARPA Puglia; note prot. n. 13228 del 12.11.2012 e n.13629 del 21.11.2012 dell'Autorità di Bacino per la Puglia.

Con nota acquisita al prot. n. 1018 del 4.2.2013 la Società richiedeva una proroga di 30 giorni rispetto al termine fissato dall'Ufficio, motivando tale richiesta in quanto dovuta ad avverse condizioni che avrebbero impedito alcune attività di campagna utili a produrre le controdeduzioni necessarie;

Con nota acquisita al prot. n. 224 del 15.01.2013 la società inviava "studi aggiornati alla luce delle criticità emerse dal parere di VIA", prefigurando un successivo inoltro di ulteriore materiale e presentando contestualmente una tabella con cui "si è ritenuto di escludere dalla proposta originaria dei n. 25 aerogeneratori alcuni di essi che sono risultati inadatti rispetto alle valutazioni di tipo acustico, ambientale, paesaggistico e di sicurezza". Da detta nota risultavano pertanto "esclusi dal progetto" gli aerogeneratori 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 24 e 25.

Con nota prot. 466 del 22/01/2013 l'Ufficio informava la società che la documentazione acquisita era stata assunta agli atti ai fini della valutazione conclusiva da parte del Comitato regionale per la VIA. Con la stessa comunicazione dichiarava di non poter accettare la trasmissione di ulteriore documentazione la cui produzione era stata prefigurata dalla precedente comunicazione, cui si stava dando riscontro.

La Società depositava, con nota acquisita al prot. n. 457 del 21.01.2013 ulteriore materiale documentale.

Infine, con nota depositata il 21.02.2013 ed acquisita al prot. n. 2175 del 27.2.2013, la Società inviava, a favore dell'ufficio regionale di Attuazione della pianificazione paesaggistica, trasmettendo per conoscenza anche all'Ufficio VIA/VAS, copia in formato digitale di quanto sino a quel momento prodotto.

In data 3.6.2013 il Comitato regionale per la VIA, sulla scorta della documentazione agli atti ivi comprese le controdeduzioni al preavviso di diniego prodotte dalla società proponente, confermava il proprio parere di compatibilità ambientale negativo all'opera in epigrafe

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 13.11.2012 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la società proponente ha inviato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere finale reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 3.6.2013 che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c. 1 della LR 11/2001 e ss.mm.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE

ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 5.3.2013. parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte nel Comune di Alberona (FG), in località "Colatamburo, Immerse delle Sorbe etc."; ed infrastrutture connesse nei Comuni di Biccari (FO) e Troia (FG), della potenza di 50 MW, proposto dalla Società World Wind Energy house S.r.l. con sede legale in Via degli Avignonesi 5, 00187 Roma (RM);
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Alberona e Biccari, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto